

TI_GERICHTE 30.2007.51 vom 22. Februar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2007.51

FR: TI_GERICHTE 30.2007.51 du 22 février 2008

IT: TI_GERICHTE 30.2007.51 del 22 febbraio 2008

Volltext

Incarto n.30.2007.51

LCM 49/02

Lugano

22 febbraio 2008

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giancarlo Rosselli

ing. Paolo Barberis

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 12 agosto 2002 da

RI 1

contro

la decisione su reclamo emessa l'11 luglio 2002 dal Municipi di _____ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la formazione di parcheggi pubblici in via _____, relativamente al mapp. no. 3050 RFD di _____,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

richiamata la sentenza del Tribunale federale del 18 giugno 2007 (N. 2P.261/2006)

considerato in fatto e in diritto

1.1.1. Con risoluzione del 6.4.1998 il Consiglio Comunale di _____ ha approvato la realizzazione di un posteggio pubblico con una capienza di 16 posto auto all'entrata del nucleo di _____ e di un marciapiede al mapp. no. 3263; contestualmente ha stanziato il relativo credito di costruzione e ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell'ordine del 60% del costo per il posteggio e del 30% per il marciapiede. Per le suddette opere

il Municipio ha quindi avviato un'unica procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 15.5 al 19.6.2000 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti. 1.2. RI 1, quale comproprietaria con il marito, da cui ha nel frattempo divorziato, del mapp. no. 3050 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria per la costruzione del posteggio di fr. 2'194.- (quota parte). Il reclamo tempestivamente interposto è stato parzialmente accolto dal Municipio con risoluzione dell'11.7.2002 cosicché il contributo è stato ridotto a fr. 1'444.-. Da ciò il ricorso in esame nel quale la ricorrente ha sollecitato l'annullamento del contributo. Dal canto suo il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame. Con sentenza del 6.9.2006 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha annullato il contributo a carico della part. no. 3050. Tale giudizio è stato annullato dal Tribunale federale, su ricorso del Comune, con sentenza del 18.6.2007.

2.2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l'opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l'urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, *Les contributions d'équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois*, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, *Abgaben für Erschliessungsanlagen*, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, *Erschliessung von Bauland*, Diss. 1997, p. 93; Crespi, *Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese*, 1963, p. 66 e 70).

2.2. Lo scopo dichiarato dell'opera è di ovviare ai disagi dovuti alla carenza di posteggi nel nucleo di _____ (MM 4/98 del 5.3.1998). Offrendo un'infrastruttura pubblica con una capienza di 16 posti auto tale scopo è senz'altro raggiunto e si rivela pagante per i fondi serviti tra i quali si annovera anche il mapp. no. 3050; è infatti risaputo, e lo ha rilevato lo stesso Tribunale federale, che per un fondo edificabile, a maggior ragione se già edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze è un fattore rivalutante. A fronte di ciò gli argomenti di cui si avvale la ricorrente che peraltro esulano dal tema dei contributi non servono in alcun modo ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. Ai fini dell'assoggettamento conta infatti che i fondi situati nelle immediate vicinanze possono ora usufruire di nuovi spazi di sosta, a disposizione dei residenti e dei loro ospiti, di facile e comodo accesso oltre che tecnicamente ed esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità del nucleo che peraltro è densamente edificato ed abitato. Nel principio l'assoggettamento del mapp. no. 3050 al contributo di miglioria è dunque fondato.

3.3.1. Giusta l'art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Poiché l'entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l'applicazione di criteri di calcolo

schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell'adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. II, no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).L'ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell'ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell'equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

3.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri. In primo luogo il Comune ha applicato il fattore della superficie utile lorda (SUL) esistente calcolata sulla base della superficie dei singoli fondi moltiplicata per il rispettivo indice di zona. Secondariamente ha applicato un fattore distanza che considera la distanza tra il posteggio e l'accesso ai singoli fondi con un limite massimo di 190 m. In terzo luogo ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti. In sostanza per i fondi che dispongono del numero di posteggi effettivi corrispondenti al fabbisogno reale il fattore è 1; per i fondi che dispongono di un numero maggiore di posteggi rispetto al fabbisogno il fattore 1 di partenza viene ridotto di 0.2 per ogni posteggio in esubero; infine ai fondi che mancano di posteggi è addebitato un contributo di fr. 1'500.- per ogni posteggio mancante. Di principio, tenuto conto delle considerazioni espresse dal Tribunale federale nella citata sentenza del 18.6.2007, il calcolo è da considerarsi corretto. In particolare questo Tribunale non ha motivo di mettere in discussione l'attendibilità del numero di posteggi esistenti indicato nel prospetto poiché questo è stato accertato dal Comune mediante sopralluoghi. Parimenti conforme è l'impiego della Norma VSS 641 400 per stabilire il fabbisogno reale di posteggi (art. 29 cpv. 1 let. c LALPT, art. 49 cpv. 2 NAPR) ritenuto che il Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp), che attualmente disciplina il tema del fabbisogno dei posteggi privati necessari, è inservibile essendo entrato in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione del prospetto. Tuttavia il Tribunale ha riscontrato alcune discrepanze nell'ambito dell'applicazione concreta della predetta Norma VSS là dove, per taluni fondi, questo fabbisogno è stato valutato in modo differente da quanto previsto dalla Norma stessa. Su questo punto si pone perciò la necessità di procedere ad una correzione del prospetto che può essere effettuata in questa sede poiché il Tribunale dispone di tutti gli elementi necessari (cfr. RDAT I-2001 no. 37 c. 6). La correzione consiste nell'adeguare il fabbisogno reale di posteggi per ogni mappale considerando, conformemente alla Norma (tabella 2 p. 7), un minimo di 2 posteggi per le particelle con una SUL diversa da 0, rispettivamente un minimo di 1 posteggio per ogni frazione intera di 80 mq. L'adeguamento che coinvolge i mapp. no. 1768, 2585, 1952, 1949, 2929, 1935, 2744, 1926, 2980, 2978, 1902, 3090, 1922, 1920, 1923 nonché lo stesso mapp. no. 3050 di proprietà della ricorrente si ripercuote sul fattore posteggi e sul fattore contributo posteggi mancanti una volta effettuato il paragone con i posteggi esistenti e quelli mancanti. Di riflesso esso comporta anche una correzione del peso totale dei mappali che passa da 9830.24 a 9660.61. Su tali basi per il mapp. no. 3050 risulta un fabbisogno reale di 2 posteggi, anziché di 3, poiché la SUL di mq 220.98 corrisponde a due frazioni

intere di 80 mq ciascuna. Considerata l'esistenza di 2 posteggi, non si hanno né posteggi in esubero né posteggi mancanti e pertanto il contributo posteggi mancanti dev'essere levato. Poste tali correzioni ed applicato il nuovo peso totale, il contributo a carico della ricorrente dovrebbe essere di fr. 1'513.10. Tuttavia, considerata la riduzione già applicata in sede di reclamo, che ha ridotto il contributo a fr. 1'444.-, un aumento dell'importo in questa sede è improponibile per il divieto, vigente nella procedura amministrativa, di riformare la decisione a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 LPamm.). Di conseguenza il contributo di miglioria già fissato in fr. 1'444.- deve essere confermato.

4. Visto l'esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono addebitate alla ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.).

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente

Margherita De Morpurgo

Il segretario giudiziario

Enzo Barengo

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.